

Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare n. 11-2020

Del 21 ottobre 2020

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	VERSAMENTI A SALDO E IN ACCONTO NON EFFETTUATI ENTRO IL 20.8.2020 - REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA ENTRO IL 30.10.2020.....	3
2.1	SOGGETTI INTERESSATI.....	3
2.2	REQUISITO DEL CALO DEL FATTURATO.....	4
2.3	VERSAMENTI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE	4
3	REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP	4
3.1	ESCLUSIONE DEL VERSAMENTO DEL SALDO IRAP 2019 E DEL PRIMO ACCONTO IRAP 2020.....	5
3.2	NOVITÀ DEL DL 104/2020 CONVERTITO	5
4	SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020.....	5
4.1	AMBITO SOGGETTIVO	5
4.2	AMBITO OGGETTIVO.....	6
4.3	ISCRIZIONE DI UNA RISERVA INDISPONIBILE	6
4.4	INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA	6
4.5	PROFILI FISCALI	7

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA
43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO
20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

5 RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA	7
6 ULTERIORI MODIFICHE AL C.D. "SUPERBONUS" DEL 110%	7
6.1 UNITÀ IMMOBILIARI "AUTONOME" SITE IN EDIFICI PLURIFAMILIARI - DEFINIZIONE	8
6.2 TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI	8
7 CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - MODIFICHE	9
8 CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE - INCREMENTO RISORSE	9
9 CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	10
10 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE	10
11 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI UBICATI IN COMUNI MONTANI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	10
12 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA.....	11
13 INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA SUI VEICOLI.....	11

1 PREMESSA

Gentile Cliente,

Con la presente facciamo seguito alla nostra circolare AGFM n. 10-2020 al fine di dare evidenza delle numerose novità apportate al testo originario del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”)¹, convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, analizzando dunque le novità intervenute in fase di conversione.

2 VERSAMENTI A SALDO E IN ACCONTO NON EFFETTUATI ENTRO IL 20.8.2020 - REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA ENTRO IL 30.10.2020

L’art. 98-bis del decreto Agosto², inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% per effetto della proroga disposta con il DPCM 27.6.2020:

- effettuando i mancati versamenti entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;
- a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

2.1 SOGGETTI INTERESSATI

La regolarizzazione in esame riguarda:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- i soggetti che applicano il regime forfettario³, il regime di vantaggio (c.d. “contribuenti minimi”) o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” (es. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, professionisti con studio associato, soci di società di capitali “trasparenti”).

¹ Entrato in vigore il 15.8.2020.

² DL 104/2020.

³ Di cui alla L. 190/2014.

Sono invece esclusi dalla regolarizzazione, così come dalla precedente proroga, i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari⁴.

2.2 REQUISITO DEL CALO DEL FATTURATO

Rispetto alla proroga disposta con il citato DPCM 27.6.2020, per usufruire della regolarizzazione entro il 30.10.2020 senza sanzioni, ma applicando la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, è però necessario che i suddetti contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta quindi di una condizione analoga a quella che era stata prevista nei mesi scorsi al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, oppure per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto (si vedano, in particolare, le circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, 6.5.2020 n. 11, 13.6.2020 n. 15 e 21.7.2020 n. 22).

2.3 VERSAMENTI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 riguarda i versamenti dei saldi e degli acconti d'imposta derivanti dai modelli REDDITI 2020 (es. IRPEF, IRES e relative addizionali) e dai modelli IRAP 2020, che dovevano essere effettuati entro il 20.7.2020, oppure entro il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Saldo IVA relativo al 2019

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020.

Saldo e primo acconto dei contributi INPS

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 non sembra invece applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle "imposte dovute".

3 REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP

L'art. 42-bis co. 5 del decreto Agosto, inserito in sede di conversione in legge, contiene una sorta di sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020⁵, nell'ipotesi in cui tali somme

⁴ Ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

⁵ Ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020.

avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per incompatibilità dell'agevolazione con le disposizioni comunitarie.

3.1 ESCLUSIONE DEL VERSAMENTO DEL SALDO IRAP 2019 E DEL PRIMO ACCONTO IRAP 2020

L'art. 24 del DL 34/2020 ha previsto che i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e Amministrazioni pubbliche), con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i soggetti "solari").

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

3.2 NOVITÀ DEL DL 104/2020 CONVERTITO

La norma introdotta in sede di conversione del decreto Agosto consente di corrispondere, entro il 30.11.2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, l'imposta originariamente non versata e che, invece, sarebbe stata dovuta per il mancato rispetto dei suddetti limiti e condizioni comunitari.

4 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020

In sede di conversione sono stati aggiunti nuovi commi all'art. 60 del decreto Agosto nei quali si prevede, per i soggetti che "non adottano i principi contabili internazionali", la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, "mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato".

Tale misura, in considerazione dell'evoluzione della situazione economica conseguente all'emergenza sanitaria in corso, potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4.1 AMBITO SOGGETTIVO

La facoltà di deroga, per espressa previsione normativa, è attivabile dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC mentre restano esclusi i cosiddetti soggetti IAS/IFRS (che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali). È

da ritenere, pertanto, che nell'ambito applicativo della norma rientrino anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le cosiddette micro-imprese.

4.2 AMBITO OGGETTIVO

Viene prevista una facoltà di deroga alle disposizioni civilistiche⁶ secondo cui: "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota integrativa". Il meccanismo applicativo della norma prevede il differimento all'esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31.12.2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

4.3 ISCRIZIONE DI UNA RISERVA INDISPONIBILE

Le società che applicano i principi contabili nazionali che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Nelle circostanze in cui l'utile dell'esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

4.4 INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

Dell'attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio), nonché all'iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.

In tale ambito qualche dubbio interpretativo potrebbe sorgere con riferimento a quelle microimprese che, fornendo in calce allo Stato patrimoniale le informazioni previste dal Codice civile⁷, sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa.

Si può, tuttavia, ritenere che con riferimento a tale categoria di imprese possano trovare applicazione le indicazioni contenute in relazione al bilancio abbreviato dal documento CNDCEC novembre 2012, secondo cui occorre presentare in bilancio le informazioni che, seppure non obbligatorie, siano da considerare necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Nel caso delle micro-imprese, quindi, l'informativa andrebbe fornita in calce allo Stato patrimoniale.

⁶ art. 2426 co. 1 n. 2) c.c.,

⁷ art. 2435-ter co. 2 c.c.

4.5 PROFILI FISCALI

I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico; ciò, precisa la norma, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR⁸. Analoga previsione opera ai fini IRAP.

Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterebbe lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020. Queste ultime andranno poi utilizzate nell'ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo d'imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

5 RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

In sede di conversione del decreto Agosto è stata "anticipata" la possibilità di effettuare la "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa (con imposta sostitutiva al 3%, o solo civilistica) per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare. Per tali soggetti, la "nuova" rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (è tale, ad esempio, il bilancio dell'esercizio che va dall'1.7.2019 al 30.6.2020), a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente al 14.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020).

L'originaria versione della disposizione prevedeva invece che la rivalutazione potesse essere effettuata nel solo bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ovvero, per i soggetti "non solari", nel bilancio dell'esercizio 2020/2021).

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare resta fermo che il bilancio in cui operare la rivalutazione è quello al 31.12.2020.

6 ULTERIORI MODIFICHE AL C.D. "SUPERBONUS" DEL 110%

L'art. 119 del decreto Agosto ha incrementato al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

In sede di conversione sono state apportate ulteriori modifiche a tale disciplina.

⁸ Dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR.

6.1 UNITÀ IMMOBILIARI “AUTONOME” SITE IN EDIFICI PLURIFAMILIARI - DEFINIZIONE

Il “superbonus” del 110% si applica a due tipologie di immobili:

- da un lato gli edifici composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi (trattasi degli edifici “oggettivamente” condominiali, le cui parti comuni possono però essere oggetto di interventi agevolati con il “superbonus” del 110% solo se sussiste anche la soggettività condominiale);
- dall’altro le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi.

L’equiparazione agli “edifici unifamiliari” consente alle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari di essere considerate, ai fini della disciplina di cui all’art. 119 del decreto Agosto, alla stregua di “edifici a sé stanti”, con conseguente possibilità di avvalersi del “superbonus” del 110% in modo “autonomo”. Affinché detti immobili siano equiparati agli “edifici unifamiliari” deve esistere contestualmente il requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno”.

Ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 119 del decreto Agosto, per accesso autonomo dall’esterno “si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

6.2 TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il “superbonus” del 110% introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 spetta per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione.

Con riguardo ai fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni individuati dagli appositi decreti⁹, il “superbonus” del 110% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2020 nei limiti di spesa indicati dall’art. 119 del DL 34/2020 aumentati del 50%.

La detrazione, inoltre:

- è alternativa al contributo per la ricostruzione ed è fruibile per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati;
- riguarda anche le case diverse dall’abitazione principale, ma non gli immobili destinati alle attività produttive.

⁹ V. elenchi allegati al DL 189/2016 e DL 39/2009 (eventi sismici del 2016-2017 e del 2009).

7 CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - MODIFICHE

Con l'art. 77 del convertito decreto Agosto vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo¹⁰.

In sede di conversione sono state confermate le novità introdotte con l'originario art. 77 del decreto Agosto, in base alle quali il credito d'imposta locazioni:

- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, anche per le strutture termali;
- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno 2020 e, per le attività stagionali, al mese di luglio 2020.

Inoltre, in sede di conversione sono state introdotte due ulteriori modifiche alla norma sul credito d'imposta locazioni, operanti per le sole strutture turistico-ricettive.

Viene, infatti, prevista:

- l'estensione del credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive, sino al 31.12.2020;
- l'aumento al 50% (dal 30%) del credito d'imposta sull'affitto d'azienda per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che, "qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti".

8 CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE - INCREMENTO RISORSE

Per effetto dell'art. 31 co. 4-ter del decreto Agosto convertito, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione¹¹, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020.

Ne consegue che lo stanziamento complessivo per il credito d'imposta sanificazione è pari a 603 milioni di euro, in luogo dei 200 milioni di euro inizialmente previsti.

Per effetto del suddetto rifinanziamento, aumenta quindi la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili, inizialmente fissata in misura pari al 15,6423% dall'apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate¹².

¹⁰ Di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

¹¹ Di cui all'art. 125 del DL 34/2020 convertito.

¹² Provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831.

9 CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, è possibile fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 81 del DL 104/2020, pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe, società e associazioni sportive, anche in relazione alle discipline paralimpiche. Inoltre, viene ridotto a 150.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro) il limite minimo dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 dei soggetti destinatari degli investimenti pubblicitari.

Viene precisato che sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

10 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all'art. 58 del DL 104/2020, viene esteso anche alle imprese con i seguenti codici ATECO prevalenti:

- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);
- limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi).

11 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI UBICATI IN COMUNI MONTANI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI

Con l'art. 60 co. 7-sexies del convertito decreto Agosto, viene stabilita la riapertura delle istanze per accedere al contributo a fondo perduto¹³, per i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

- non hanno presentato domanda¹⁴;
- dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19), classificati totalmente montani.

Tali soggetti potranno presentare la domanda per il contributo entro 30 giorni dalla data di riavvio della

¹³ Di cui all'art. 25 del DL 34/2020.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 25 co. 4, terzo periodo, del DL 34/2020.

procedura telematica per la presentazione della stessa.

12 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA

Fermi restando gli incentivi previsti in materia¹⁵, con l'art. 74 del DL 104/2020 convertito viene rimodulato il contributo¹⁶ spettante ai soggetti che entro il 31.12.2020 acquistano un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.

In caso di acquisto e contestuale rottamazione, il contributo è pari a:

- 2.000,00 euro, con un numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) da 0 a 60;
- 1.750,00 euro, con emissioni di CO₂ da 61 a 90 g/km;
- 1.500,00 euro, con emissioni di CO₂ da 91 a 110 g/km. In assenza di rottamazione, il contributo è pari a:
- 1.000,00 euro, con emissioni di CO₂ da 0 a 90 g/km;
- 750,00 euro, con emissioni di CO₂ da 91 a 110 g/km. Le persone fisiche che, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 hanno diritto a un credito d'imposta del valore di 750,00 euro. Detto credito deve essere utilizzato entro tre annualità per:
 - l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari;
 - abbonamenti al trasporto pubblico;
 - servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

13 INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA SUI VEICOLI

In via sperimentale, con l'art. 74-bis, viene introdotto un incentivo per coloro che, entro il 31.12.2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su veicoli a motore termico delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G e procedono alla relativa omologazione in Italia del veicolo modificato. L'incentivo consiste in un duplice vantaggio:

¹⁵ Art. 1 co. 1031 della L. 145/2018.

¹⁶ Introdotto dall'art. 44 del DL 34/2020.

- il riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo, fino ad un massimo di 3.500,00 euro;
- un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione (IPT).

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM